



NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI

1. Ogni redazionale esprime il lavoro del suo autore il quale di assume l'esclusiva responsabilità dei relativi contenuti;
2. I testi inviati alla G.A. sono inediti e non coperti da diritto d'autore;
3. le opere sono inviate alla G.A. per la pubblicazione sulla rivista cartacea e/o sulla rivista on line a titolo gratuito;
4. la G.A. è autorizzata alla diffusione dei testi senza che sia chiesto alcun compenso alla medesima e non è responsabile dell'uso improprio delle opere da parte di terzi;
5. La G.A. si riserva di non pubblicare i testi pervenuti che non rispettano i standard editoriali allegati al presente articolato;
6. Il Comitato editoriale si riserva, ove necessario per rispettare gli standard editoriali, di effettuare una revisione formale del testo senza che ciò ne muti il contenuto;
7. ove il testo venga restituito all'autore per conformarlo agli *standard* editoriali, questo deve esser inoltrato alla G.A. entro 4 giorni dalla richiesta di correzione;
8. La G.A. pubblica i testi discrezionalmente sulla rivista cartacea o sulla rivista *on line*;
9. Il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail: info@gazzettaamministrativa.it;
10. non è previsto l'invio postale della rivista agli autori di redazionali;
11. gli autori possono ritirare copia della rivista nella quale è incluso un loro redazionale, nella prima riunione di redazione successiva alla pubblicazione ovvero in data successiva ove pervenga in tempi utili precipua richiesta, a tal fine verrà conservata presso la sede legale apposita rivista per il richiedente;
12. i redattori, i membri del comitato scientifico ed i membri del comitato istituzionale non percepiscono alcun compenso svolgendo gli incarichi di cui sopra a titolo gratuito.

STANDARD EDITORIALI

Quando si scrive un redazionale, una notizia e/o aggiornamento, tutte le citazioni, i richiami, i rinvii a testi di legge, norme, regolamenti ecc. devono essere fatti nella forma più abbreviata e succinta possibile; a tal fine di seguito riportiamo le principali abbreviazioni da utilizzare.

ABBREVIAZIONI

al.	= alinea
all.	= allegato
art. e artt.	= articolo e articoli
atti parl. Cam.	= Atti parlamentari della Camera dei deputati
atti parl. Sen.	= Atti parlamentari del Senato
c.c.	= codice civile
circ.	= circolare
c. nav.	= codice della navigazione
co.	= comma
cost.	= Costituzione della Repubblica italiana
c.p.	= codice penale
c.p.c.	= codice di procedura civile
c.p.p.	= codice di procedura penale
cpv.	= capoverso
d.C.G.	= decreto del Capo del Governo
d.C.p.S.	= decreto del Capo provvisorio dello Stato
d.interm.	= decreto interministeriale
dir. CE	= direttiva comunitaria
dir. UE	= direttiva comunitaria
disp. att.	= disposizioni di attuazione e transitorie
disp. coord.	= disposizioni di coordinamento e transitorie
disp. prel. civile)	= disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans.	= disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
d.l.	= decreto-legge
d. lgs.	= decreto legislativo
d. lgs. C.p.S.	= decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d. lgs. It.	= decreto legislativo luogotenenziale
d. lgs. P.C.	= decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d. lgs. P.R.	= decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.l. It.	= decreto-legge luogotenenziale
d.m.	= decreto ministeriale
d.P.C.M.	= decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.P.R.	= decreto del Presidente della Repubblica
d.P.T.A.A. Adige	= decreto del Presidente della regione Trentino Alto Adige
d.P.Sard.	= decreto del Presidente della regione sarda
d.P.Sic.	= decreto del Presidente della regione siciliana

d.P.V.d'A	= decreto del Presidente della regione Valle d'Aosta
l.	= legge
l. cont. St.	= norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440)
l. cost.	= legge costituzionale
l. reg.	= legge regionale
lett.	= lettera
ord. giud.	= ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12)
ord. st. civ.	= ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238)
reg.	= regolamento
reg. CE	= regolamento comunitario
reg. UE	= regolamento comunitario
reg. Cons. St.	= regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 21 aprile 1942, n. 444)
reg. cont.	= regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)
reg. esec.	= regolamento d'esecuzione
reg. proc. C. conti	= regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038)
reg. proc. Cons. St.	= regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (r.d. 17 agosto 1907, n. 642)
reg. regionale	= regolamento regionale
t.u.	= testo unico
TUEL	= testo unico sugli Enti Locali
T.U.Es	= testo unico sugli espropri
T.U.Ed.	= testo unico sull'edilizia
c.p.a.	= codice del processo amministrativo
T.U.P.I.	= testo unico pubblico impiego
Codice dei contratti	= codice dei contratti
cd.	= cosiddetto

Ulteriori avvertenze:

Le parole latine e straniere vanno scritte utilizzando lo stile *corsivo*
(es. *ex tunc, self-executing, ...*).

Quando si riportano periodi di testi legislativi o di opere di altri autori e si desidera omettere alcune parole è opportuno inserire tre punti di sospensione tra parentesi tonde. Così : (...)

Ad esempio: “Salvo quanto previsto dalla legge, l’indennità (...) è determinata sulla base di”.

Anno, mese, giorno sono indicati esclusivamente in forma numerica; i primi 10 mesi dell’anno sono indicati direttamente senza il numero 0 davanti (es. 1 maggio 2008 si deve scrivere 1.5.2008); ed ancora, quando si riportano gli estremi di una legge è bene scrivere così: art. 1, co. 3 l. 22.5.1984, n. 229. Per le successive menzioni all’interno dello stesso scritto indicare legge numero ed anno come ad esempio l. n. 229/84

La pubblica amministrazione va scritta in carattere minuscolo; laddove citata brevemente è consentito utilizzare il carattere maiuscolo (PA). Entità come Ministeri, Regioni, Province e Comuni ecc. vanno scritte con la prima lettera in carattere maiuscolo.

Citazione Sentenze nei redazionali: quando si scrive un redazionale, la giurisprudenza **deve essere citata in forma abbreviata**, omettendo di scrivere le parole “sezione” e “sentenza”, ma riportando direttamente il numero della prima e la data della seconda.

Ad esempio:

TAR Puglia, Le, II, 24.12.2007, n. 4447;

CdS, VI, 26.8.2003, n. 4847;

Cass., sez. un., 14.1.2008, n. 599,

C. cost., 2.4.2008, n. 1612,

App., Roma I, 16.12.2000, n. 22;

C. conti, Lazio, 22.9.2005, n. 23.

Qui di seguito alleghiamo le abbreviazioni relative ai principali organi di giustizia amministrativa e ordinaria:

Abruzzo

TAR Abruzzo, Aq - Pe

L'Aquila

Pescara

Basilicata

TAR Basilicata,

Potenza

Calabria

TAR Calabria, Ct – Rc

Catanzaro

Reggio Calabria

Campania
TAR Campania, Na – Sa

Napoli
Salerno

Emilia Romagna
TAR Emilia R, Bo- Pa

Bologna
Parma

Friuli Venezia Giulia
TAR Friuli V. G

Trieste

Lazio
TAR Lazio, Lt

Roma
Latina

Liguria
TAR Liguria

Genova

Lombardia
TAR Lombardia, Mi, Br

Milano
Brescia

Marche
TAR Marche

Ancona

Molise
TAR Molise

Campobasso

Piemonte
TAR Piemonte

Torino

Puglia
TAR Puglia, Ba, Le

Bari
Lecce

Sardegna
TAR Sardegna

Cagliari

Sicilia
TAR Sicilia, Pa, Ct

Palermo
Catania

Toscana
TAR Toscana

Firenze

Trentino Alto Adige
TAR Trentino A.A., Tr, Bz

Trento
Bolzano

Umbria
TAR Umbria

Perugia

Valle d'Aosta
TAR Valle d'A.,

Aosta

Veneto
TAR Veneto

Venezia

App.	= Corte di appello
Ass.	= Corte di assise
Ass. app.	= Corte di assise di appello
Cass.	= Corte di Cassazione civile
Cass. Pen.	= Corte di cassazione penale
Cass., sez. un.	= Corte di cassazione, sezioni unite
CEDU	= Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
C. conti	= Corte dei conti
C. cost.	= Corte costituzionale
C. giust. CECA	= Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
C.G.CE	= Corte di giustizia delle Comunità europee
C.G.UE	= Corte di giustizia dell'Unione Europea
Comm. tribut. 1°	= Commissione tributaria di 1° grado
Comm. tribut. 2°	= Commissione tributaria di 2° grado
Comm. tribut. centr.	= Commissione tributaria centrale
CGA	= Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
CdS	= Consiglio di Stato
CdS, Ad. gen.	= Consiglio di Stato, adunanza generale
CdS, Ad. plen.	= Consiglio di Stato, adunanza plenaria
TAR	= Tribunale amministrativo regionale
Trib.	= Tribunale
TSAP	= Tribunale superiore delle acque pubbliche
TRAP	= Tribunale regionale delle acque pubbliche
Trib. CE	= Tribunale di I grado delle Comunità europee
Trib. UE	= Tribunale di I grado dell'Unione europea
Trib. sup. acque	= Tribunale superiore delle acque pubbliche
Trib.mil.	= Tribunale militare territoriale
Trib.supr.mil.	= Tribunale supremo militare

NB. Alle predette abbreviazioni segue la sezione (es. I,) la data in forma numerica (24.1.2009), la virgola (,) e il numero (n.500); Così ad es. TAR Lazio, Lt, 24.1.2009, n.500; ancora CdS, V, 11.12.2008, n.6969. La seconda ed ulteriore citazione della sentenza va indicata come nel seguente esempio TAR Lazio n. 500/99

- Quando è necessario indicare anche **la competenza territoriale dei giudici di merito ordinari** es. Corte di appello di Milano si inserisce per esteso la competenza territoriale fermo restando gli altri criteri; così Corte di appello di Milano è App., Milano, + numerico della sentenza; così Tribunale civile di Roma è Trib., Roma, + numerico della sentenza.

- **Corte dei Conti.** Le sezioni regionali della C.Conti sono indicate con il solo nome della regione di competenza: es: C. conti, Lazio, + numerico della sentenza; per le sezioni centrali d'appello si individua la sezione (es. I), Appello, segue + numerico della sentenza; così ad es. la sentenza della Sez.I, centrale d'appello, 2 luglio 2008, n.283 si scrive C. conti, App. I, 2.7.2008, n.283

- Quando la sentenza è stata pronunciata dal **TAR Lazio di Roma**, è sufficiente scrivere solamente TAR Lazio senza indicazione della città, che invece va precisata qualora si tratti della sezione distaccata di Latina.

NB. Le medesime regole valgono anche per le note a sentenze inserite all'interno della parte dedicata alla giurisprudenza; allo stesso modo debbono essere citate in forma abbreviata anche i rinvii e i richiami alla giurisprudenza inseriti all'interno delle massime e/o in nota alle massime.

Citazione di opere.

Quando ci si richiama alle opere di altri autori è opportuno citare in nota anche la fonte, nei modi e nelle forme qui di seguito rappresentati.

Ad esempio:

F. CARNELUTTI, *L'editore*, in *Foro it.*, 1952, IV, 1.

M. CASANOVA, *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, I, 76.

S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 164.

G.G. AULETTA, *Delle invenzioni industriali*, 2^a ed. a cura di V. Mangini, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, sub artt. 2584-2601, Bologna-Roma, 1973.

ATTENZIONE:

Il cognome e l'iniziale del nome dell'autore vanno scritti in (carattere) maiuscoletto; carattere che trovate sotto FORMATO, CARATTERE, EFFETTI.

Il titolo dell'opera è indicato in stile "corsivo" normale; così come in *corsivo* è indicata la rivista, l'enciclopedia ecc. dove l'opera è pubblicata.

Per le monografie deve essere indicato il luogo e l'anno di pubblicazione (es. Milano, 2007) .

Le opere collettanee vanno riportate separando i nomi degli autori con un trattino.

Qui di seguito alleghiamo le abbreviazioni relative alle principali enciclopedie e riviste

ENCICLOPEDIA

- D. disc. pen.* = *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Torino, 1987
D. disc. priv., sez. civ. = *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile*,
Torino, 1987
- D. disc. pubbl.* = *Digesto delle Discipline Pubblistiche*, Torino, 1987
Enc. forense = *Enciclopedia forense*, Milano, 1958–1962
Enc. giur. = *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma, 1988-1994
Enc. giur. it. = *Enciclopedia giuridica italiana* diretta da MANCINI,
Milano, 1884-1947
- N.D.I.* = *Nuovo digesto italiano* a cura di D'AMELIO e AZARA,
Torino 1937-1940
- Nss. D.I.* = *Novissimo digesto italiano* diretto da AZARA e EULA,
Torino, 1957-1975, e Appendice, 1980-1987

RIVISTE

- App.urb. edil.* = Appalti Urbanistica e edilizia
Amm. loc. = Amministratore locale (L')
Arch. dir. pubbl. = Archivio di diritto pubblico
Boll. AGCM = Bollettino Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
- Comuni It.* = Comuni d'Italia
Conc. e merc. = Concorrenza e mercato
Contratti : = Contratti
Contr. st. e enti pubb. = I contratti dello stato e degli enti pubblici
Contr. e imp. = Contratto e impresa
Cons. St. = Consiglio di Stato (II)
Corte cass. = Corte di cassazione (La)
Cass. mass. pen. = Massimario penale della Corte suprema di cassazione
Corte cost. = Corte costituzionale (La)
Danno e resp. = Danno e responsabilità
Dir. amm. = Diritto amministrativo
Dir. B. pubbl. = Diritto dei beni pubblici
Dir giust. = Diritto e giustizia
Dir. proc. amm. = Diritto processuale amministrativo
Dir. pubbl. reg. = Diritto pubblico della regione (II)
Foro amm. CdS = Foro amministrativo e delle acque pubbliche (II) –
Sezione CdS
- Foro amm. TAR* = Foro amministrativo e delle acque pubbliche (II)- Sezione
TAR
- Foro Amm.* = Foro amministrativo (solo dal 2014 in poi)

<i>Foro civ.</i>	= Foro civile (II)
<i>Foro it.</i>	= Foro italiano (II)
<i>Giorn. dir. amm.</i>	=Giornale di diritto amministrativo
<i>Giur. comm.</i>	= Giurisprudenza commerciale
<i>Giurisd. amm.</i>	= Giurisdizione amministrativa
<i>Giur. cost.</i>	= Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. it.</i>	= Giurisprudenza italiana
<i>Giur. it.mass.</i>	= Giurisprudenza italiana massimario
<i>Giur. merito</i>	= Giurisprudenza di merito
<i>Giust.</i>	= Giustizia (LA)
<i>Giust. amm.</i>	= www.giustizia-amministrativa.it
<i>Giust. civ.</i>	= Giustizia Civile
<i>Giust. civ.mass.</i>	= Giustizia Civile Massimario
<i>Giust. cost.</i>	= Giustizia e Costituzione
<i>I Tar</i>	= I Tribunali amministrativi regionali
<i>Leg. it.</i>	=Legislazione italiana (La)
<i>Mass. trib.</i>	= Massimario tributario
<i>N. riv. tribut.</i>	= Nuova rivista tributaria
<i>Nuove leggi civ. comm.</i>	= Nuove leggi civili commentate (Le)
<i>Rass. dir. civ.</i>	= Rassegna di diritto civile
<i>Rass. dir. pubbl.</i>	= Rassegna di diritto pubblico
<i>Rass. lav. Pubbl.</i>	= Rassegna dei lavori pubblici
<i>Regioni :</i>	= Regioni (Le)
<i>Riv. amm.</i>	= Rivista amministrativa della repubblica italiana
<i>Riv. C. conti</i>	=Rivista della Corte dei Conti
<i>Riv.dir. comm.</i>	=Rivista diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni	
<i>Riv. dir. nav.</i>	= Rivista del diritto della navigazione
<i>Riv.dir. priv.</i>	=Rivista di diritto privato
<i>Riv. dir. proc.</i>	=Rivista di diritto processuale
<i>Riv. dir. proc.civ</i>	= Rivista di diritto processuale civile
<i>Riv. dir. proc.pen.</i>	= Rivista di diritto processuale penale
<i>Riv. dir.pubbl.</i>	= Rivista di diritto pubblica
<i>Riv. giur. amb.</i>	= Rivista giuridica dell'ambiente
<i>Riv. giur. ed.</i>	= Rivista giuridica dell'edilizia
<i>Riv. giur. urb.</i>	=Rivista giuridica dell'urbanistica
<i>Riv.it.dir.pen.</i>	=Rivista italiana di diritto penale
<i>Riv.it.dir. proc.pen.</i>	=Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>Riv .it. dir. pubb.com..</i>	=Rivista italiana diritto pubblico comunitario
<i>Riv. not.</i>	= Rivista del notariato
<i>Riv. pen.</i>	=Rivista penale
<i>Riv.proc.pen.</i>	=Rivista processuale penale

<i>Riv. pubbl.imp.</i>	=Rivista del pubblico impiego
<i>Riv. trim. appalti.</i>	=Rivista trimestrale appalti
<i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>	=Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
<i>Riv. trim. dir.pubbl.</i>	=Rivista trimestrale di diritto pubblico
<i>Urb e app.</i>	= Urbanistica e appalti

Tutte le riviste telematiche vanno citate con il sito ad es. Gazzetta Amministrativa www.gazzettaamministrativa.it

Note a piè di pagina:

Le note vanno inserite in automatico in fondo alla pagina secondo il format predefinito. Non sono ammessi commenti, ma solo indicazioni bibliografiche o giurisprudenziali. **Ricordiamo che le regole di cui sopra relative ai redazionali e alle forme abbreviate valgono anche per la redazione delle note.**

Così ad esempio: [In questo senso, F. CARNELUTTI, *L'editore*, in *Foro it.*, 1952, IV, 1; per la giurisprudenza si v. CdS, VI, 25.12.2008, n.6767 e ivi richiami]

MASSIME GIURISPRUDENZA

Fa eccezione alle regole di cui sopra esclusivamente l'intestazione delle sentenze pubblicate nella parte relativa alla giurisprudenza.

In tale caso la giurisprudenza va citata in maniera completa e per esteso inserendo l'organo giudicante, l'indicazione della sezione (Sez + numero sezione) la data (numerica) e il suo numero. Quando è necessario, come per esempio nelle ipotesi delle sentenze emesse dalla CEDU e/o dai Tribunali e della Corte CE, dovrà essere indicato anche il numero della causa e le parti.

Qui di seguito l'individuazione degli organi giudicanti:

Corte di Appello
Corte di Assise
Corte di Assise in appello
Corte di Cassazione Civ.
Corte di Cassazione Pen.
Corte di Cassazione, Sez. Un.
Corte dei Conti,
Corte Costituzionale
C. giust. CECA

C. giust. CE
Commissione tributaria di 1° grado
Commissione tributaria di 2° grado
Commissione tributaria centrale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, Ad. Gen.
Consiglio di Stato, Ad. Plen.
Corte Europea dei diritti dell'Uomo
Tribunale
Tribunale regionale delle acque pubbliche
Trib. I grado CE
Trib. I grado UE
Tribunale superiore delle acque pubbliche
Tribunale militare territoriale
Tribunale supremo militare
TAR Lazio

Qui di seguito alcuni esempi di sentenze per esteso

Così ad esempio:

per il **Consiglio di Stato**: Consiglio di Stato, Sez. VI, 26.8.2003, n. 4847;
per la **Cassazione**: Corte di Cassazione civ, Sez.I,14.1.2008, n. 599;
per la **Corte dei Conti**: Corte dei Conti, App. II, 2.4.2008, n. 1612;
per la **Corte Costituzionale**: Corte Costituzionale 24.12.2006, n.166;
per la **Corte d'appello**: Corte di Appello, Roma, Sez. I, 16.12.2000, n. 22;
per il TAR: TAR Puglia, Le, Sez. II, 24.12.2007, n. 4447;
per il **Tribunale di primo grado CE o UE** : Trib. I grado CE, Sez.III,
8.7.2008- (in C-T 100/05) Tizio contro Commissione ecc.